



Webinar: BIENNIO 2026 / 2027

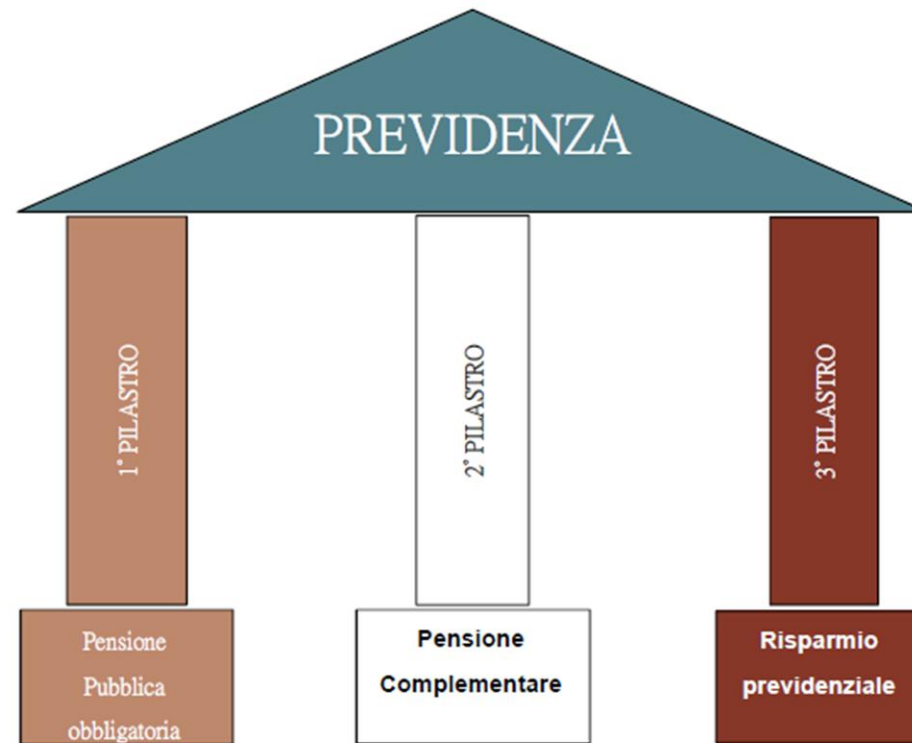
CCNL FISM

Slide: Previdenza Complementare dal
01/07/2026

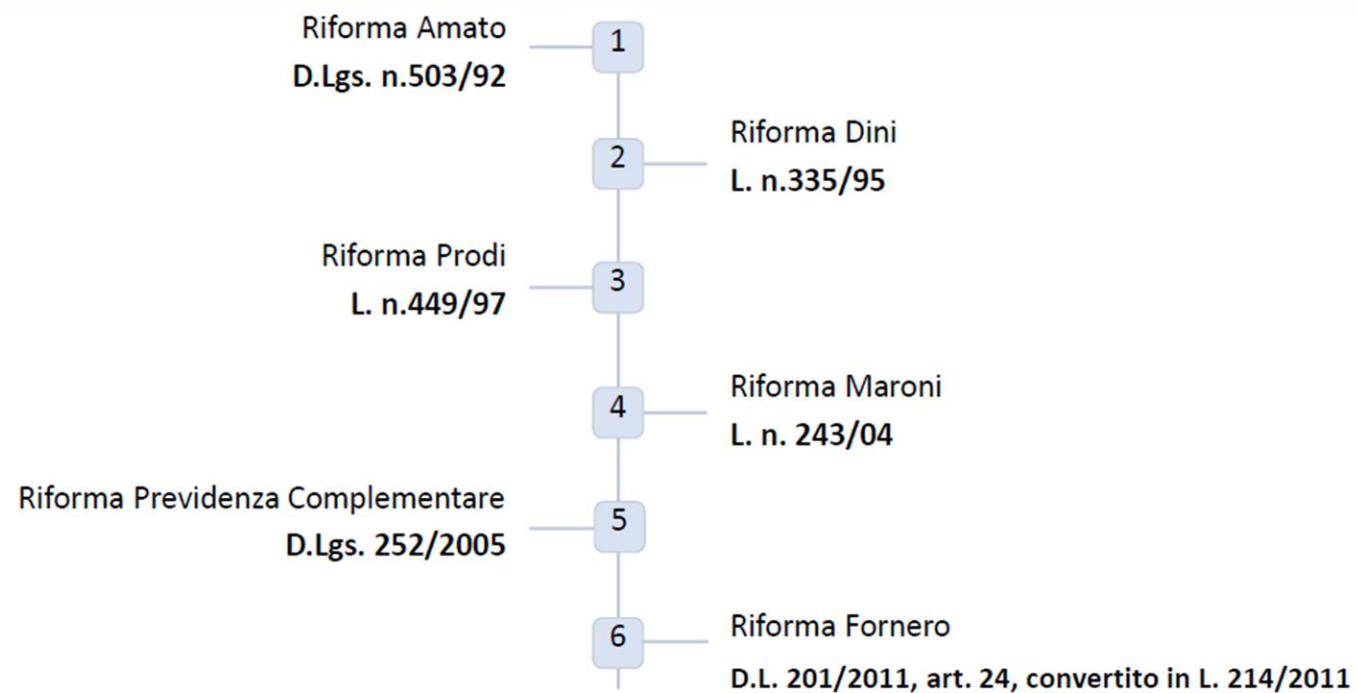
webinar del 25 giugno 2026

a cura di: Luca Lemmi, Nadia Giovannacci, Rosanna Versiglia e Francesco Trivellato

LA CASA DELLA PREVIDENZA



Il Sistema Pensionistico Italiano - Le Riforme





Speranza di vita

Dal 2010 (DL 78/2010) i requisiti pensionistici sono agganciati all'aumento della speranza di vita rilevata dall'ISTAT.

Meccanismo di adeguamento

- Aggiornamento periodico: inizialmente triennale, poi biennale
- Effetto pratico: innalzamento automatico dell'età pensionabile
- Tendenza: ulteriore crescita graduale dei requisiti

+3

mesi nel 2013

+4

mesi nel 2016

+5

mesi nel 2019



LEGGE DI BILANCIO 2026

Novità in ambito previdenziale

Adeguamento speranza di vita

- 2027: +1 mese (incremento graduale)
- 2028: +2 mesi (in totale 3 mesi)
- Esclusi: alcune fattispecie di lavoratori addetti ad attività gravose, usuranti e precoci

Uscite "non rinnovate" dal 2026

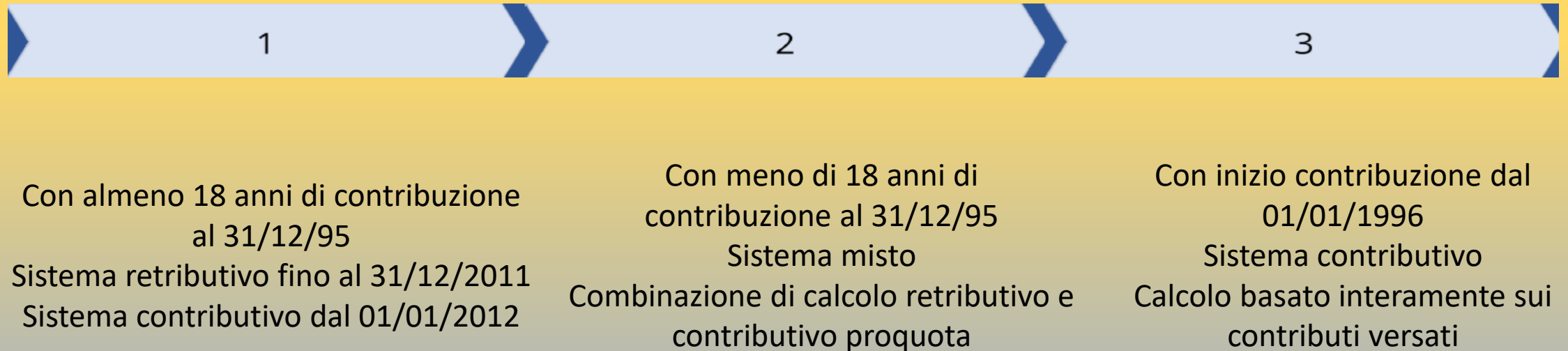
Termine per la maturazione dei requisiti

- Quota 103: 31/12/2025
- Opzione Donna: 31/12/2024



Le Posizioni Previdenziali

La legge 335/1995 e i diversi sistemi di calcolo





TFR: novità operative e nuove procedure dal 1°luglio 2026

Le importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 —L. 199/2025 e D.Lgs. 252/2005

- Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 — cosa cambia per le aziende
- Adesione automatica: nuovi commi 7-bis / 7-quinquies — tempi e destinazione del TFR
- Fondo di Tesoreria INPS: nuovi obblighi e contributi per CCNL
- Workflow operativo, fac-simile informativi e checklist dal 1°luglio2026



Il quadro normativo della riforma

L. 199/2025 e D.Lgs. 252/2005 —cosa cambia e da quando

D.Lgs. 252/2005 e la legge di Bilancio2026 (L. 199/2025)

Cosa cambia, quando entra in vigore e per chi

Il confronto prima/dopo in 5 punti chiave

1. La Riforma



Legenda e decorrenze

Come leggere il raffronto e quando si applicano le novità

LEGENDA	DECORRENZE
Evidenziato in giallo: testo aggiunto o modificato dalla riforma. In rosso: testo previgente sostituito o soppresso. Dopo ogni comma integrale segue una sintesi visiva del cambiamento.	1° luglio 2026 — regola generale (artt. 8 e 11). 31 ottobre 2026 — art. 14, comma 6 (portabilità). 1° gennaio 2026 — deducibilità (5.300 €) e Fondo di Tesoreria INPS.



ART. 8 • Comma 7 (1/2)

sostituito integralmente (da conferimento tacito a adesione automatica)

PRIMA — testo previgente (D.Lgs. 252/2005)

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

DOPO — L. 199/2025

7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, **aderiscono automaticamente** alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.



Dal silenzio-assenso all'iscrizione automatica

Art. 8, comma 7 —il nuovo percorso del neoassunto





Adesione automatica e contribuzione

Art. 8 D.Lgs. 252/2005 —chi aderisce, come e quando

Contribuzione collettiva: chi è incluso cambia

Dal silenzio-assenso all'iscrizione automatica

Nuovi commi 7-bis / 7-quinquies: tempi e destinazione

2. Adesione Automatica



ART. 8 · Commi 7-bis –7-quinquies (1/2)

Di nuova introduzione —7-bis e 7-ter

PRIMA — testo previgente (D.Lgs. 252/2005)

Commi di nuova introduzione: non presenti nel testo previgente.

DOPO — L. 199/2025

7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.



ART. 8 • Commi 7-bis –7-quinquies (2/2)

Di nuova introduzione —7-quater e 7-quinquies

PRIMA — testo previgente (D.Lgs. 252/2005)

(segue)

DOPO — L. 199/2025

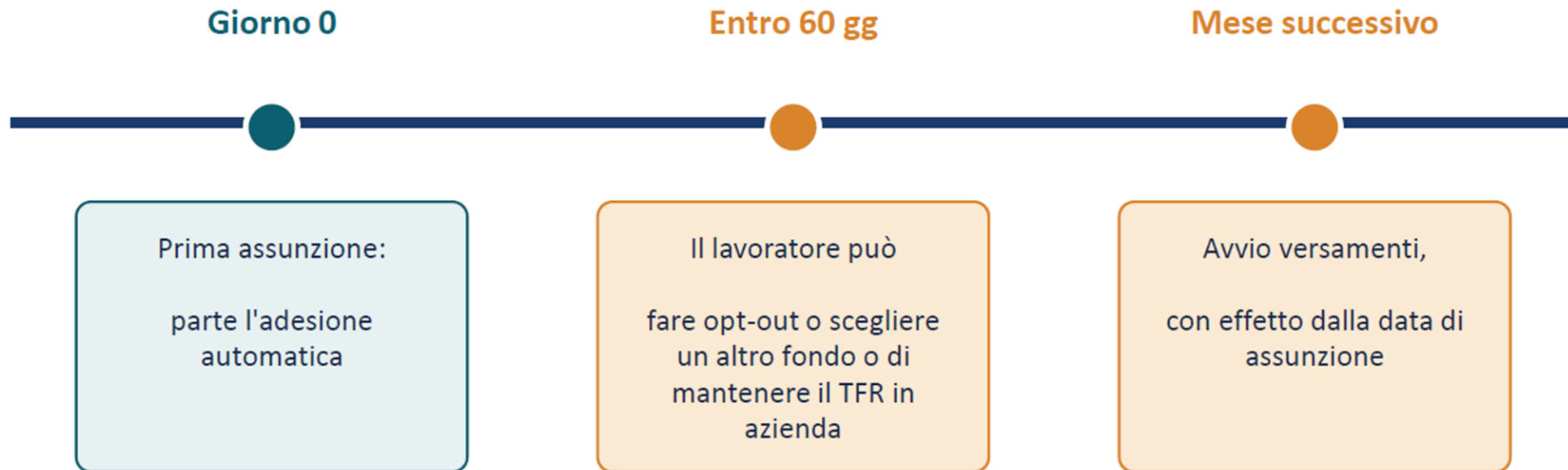
7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.



Come funziona l'adesione automatica

Art. 8, commi 7-bis/ter/quater/quinquies —tempi e destinazione





ART. 8 • Comma 8

sostituito integralmente (informativa alla prima assunzione)

PRIMA — testo previgente (D.Lgs. 252/2005)

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

DOPO — L. 199/2025

8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.



Informativa: alla prima assunzione

Art. 8, comma 8 —checklist per il datore di lavoro

Al momento della prima assunzione il datore informa il lavoratore su:

- ✓ Accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare
- ✓ Meccanismo di adesione automatica
- ✓ Forma pensionistica complementare destinataria
- ✓ Scelte disponibili e relativa tempistica



ART. 8 • Comma 9-bis

di nuova introduzione (lavoratori non di prima assunzione)

PRIMA — testo previgente (D.Lgs. 252/2005)

Comma di nuova introduzione: non presente nel testo previgente.

DOPO — L. 199/2025

9-bis. Con riferimento ai lavoratori **non di prima assunzione**, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire **informativa** al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare **e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare**, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce **informativa** al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di **adesione automatica** di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies.

Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.



Lavoratori già occupati che cambiano datore

Art. 8, comma 9-bis —il nuovo onere alla riassunzione

PRIMA – fino al 30.06.2026

Nessuna disciplina specifica per i lavoratori già iscritti

DOPO – dal 01.07.2026

**Informativa + verifica
scelta**

**Entro 60 gg: indica il
fondo**

**In difetto: adesione
automatica**

**TFR intero (salvo %)
+ contribuzione**



Informare i lavoratori —adempimenti e comunicazione

Checklist obblighi, workflow informativa, fac-simile e promemoria

Informativa obbligatoria: una sola, alla prima assunzione

Fac-simile informativa PRIMA e NON prima assunzione

Nota pre-assuntiva facoltativa al candidato

Promemoria: la finestra dei 60 giorni

3. Informare i Lavoratori



Il tempo per scegliere si è ridotto

Dal 1°luglio 2026: la finestra del lavoratore passa da 180 a 60 giorni

PRIMA — fino a 6 mesi (180 giorni)



180 gg

DAL 2026 — 60 giorni



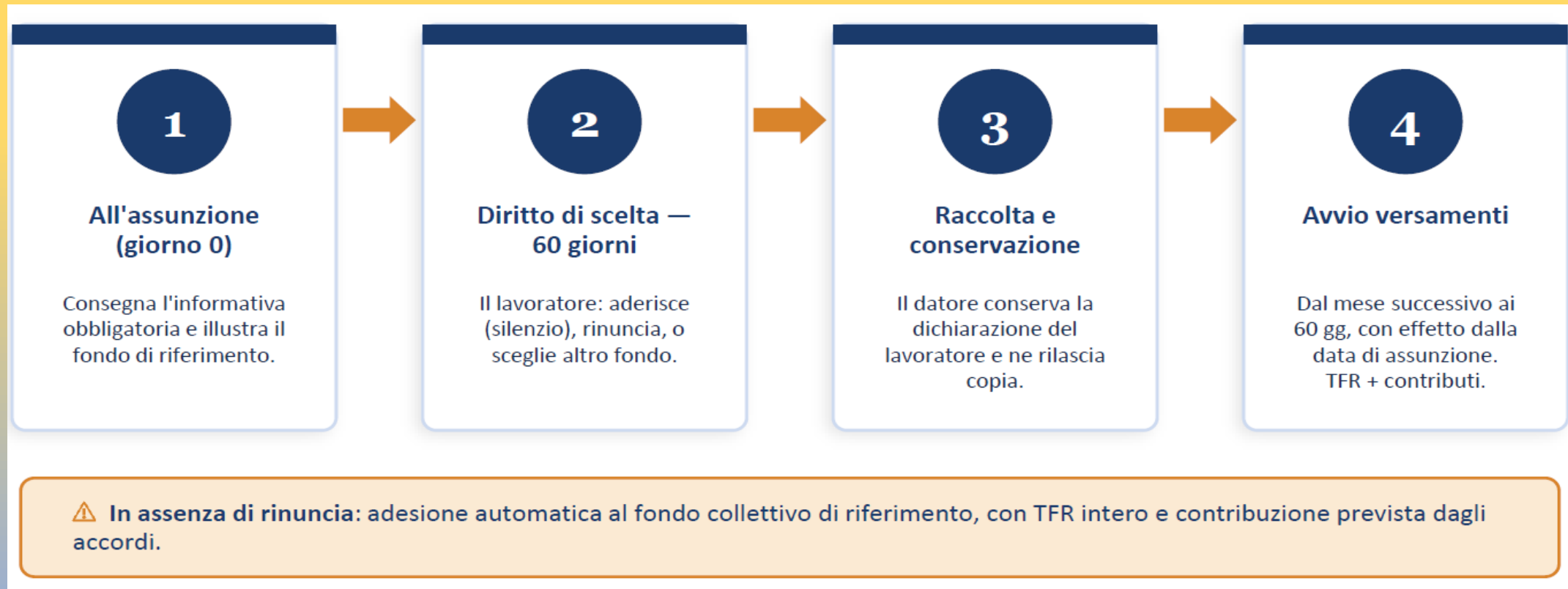
60 gg

 La scelta va impostata già al momento dell'assunzione: l'informativa diventa il passaggio chiave per non subire l'adesione automatica involontariamente.



Workflow —lavoratore di PRIMA assunzione

Settore privato, escluso il lavoro domestico (art. 8, commi 7 e 7-bis ss.)





Workflow —lavoratore NON di prima assunzione

Già occupato che viene assunto (art. 8, comma 9-bis)



⚠ Per i lavoratori di prima iscrizione ante 29/4/1993, se gli accordi non prevedono la destinazione del TFR, la quota non può essere inferiore al 50%.



Cosa fare per informare correttamente

Checklist operativa per il datore di lavoro e il consulente

- ✓ Individuare il fondo di riferimento da CCNL / accordo aziendale (o il fondo residuale D.M. 85/2020)
- ✓ Predisporre la modulistica: informativa+ modulo di scelta/dichiarazione
- ✓ Consegnare l'informativa al momento dell'assunzione e farne firmare copia
- ✓ Gestire la finestra dei 60 giorni: registrare la scelta o l'eventuale opt-out (rinuncia)
- ✓ Avviare i versamenti dal mese successivo, con effetto dalla data di assunzione
- ✓ Archiviare la dichiarazione del lavoratore (e consegnargliene copia)



La prova della consegna

Consegnare, far firmare, archiviare: è ciò che protegge il datore



Consegna

Informativa + modulo di scelta/dichiarazione, al momento dell'assunzione (giorno 0).



Firma per ricevuta

Far firmare la ricevuta con luogo e data. La firma = consegna, non accettazione.



Copia al lavoratore

Rilasciare sempre copia di informativa e dichiarazione.



Autocertificazione

Acquisire la dichiarazione di prima / non prima occupazione.



Archiviazione

Conservare nel fascicolo per almeno 5 anni (controlli ispettivi).



Rifiuto di firma

Se il lavoratore non firma: verbalizzare per iscritto il rifiuto e conservarlo.

Regola d'oro: nessuna prova di consegna = nessuna prova di aver informato. Tracciare sempre data e firma.



Fondo di Tesoreria INPS e Contributi

Nuovi obbligati 2026, vantaggi, convenienza e aliquote per CCNL

Fondo Tesoreria INPS: chi è obbligato dal 1°luglio 2026

Criterio statico (>49 dip.) e criterio dinamico (L. 199/2025)

Vantaggi del versamento al Fondo Tesoreria

Aliquote minime per CCNL (Solidarietà Veneto -Nota Informativa 27/04/2026)

4. Fondo Tesoreria & Contributi



Fondo Tesoreria INPS · Aggiunti in fine due periodi sulla soglia dimensionale per l'obbligo di versamento

Aggiunti in fine due periodi sulla soglia dimensionale per l'obbligo di versamento

PRIMA — testo previgente

*Testo previgente — il comma 756 (terzo periodo) poneva l'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS a carico dei datori di lavoro con almeno 50 addetti. Nessun periodo ulteriore sull'estensione della soglia.
(Il testo integrale del comma 756 non è riprodotto: la riforma vi aggiunge soltanto i periodi finali riportati a fianco.)*

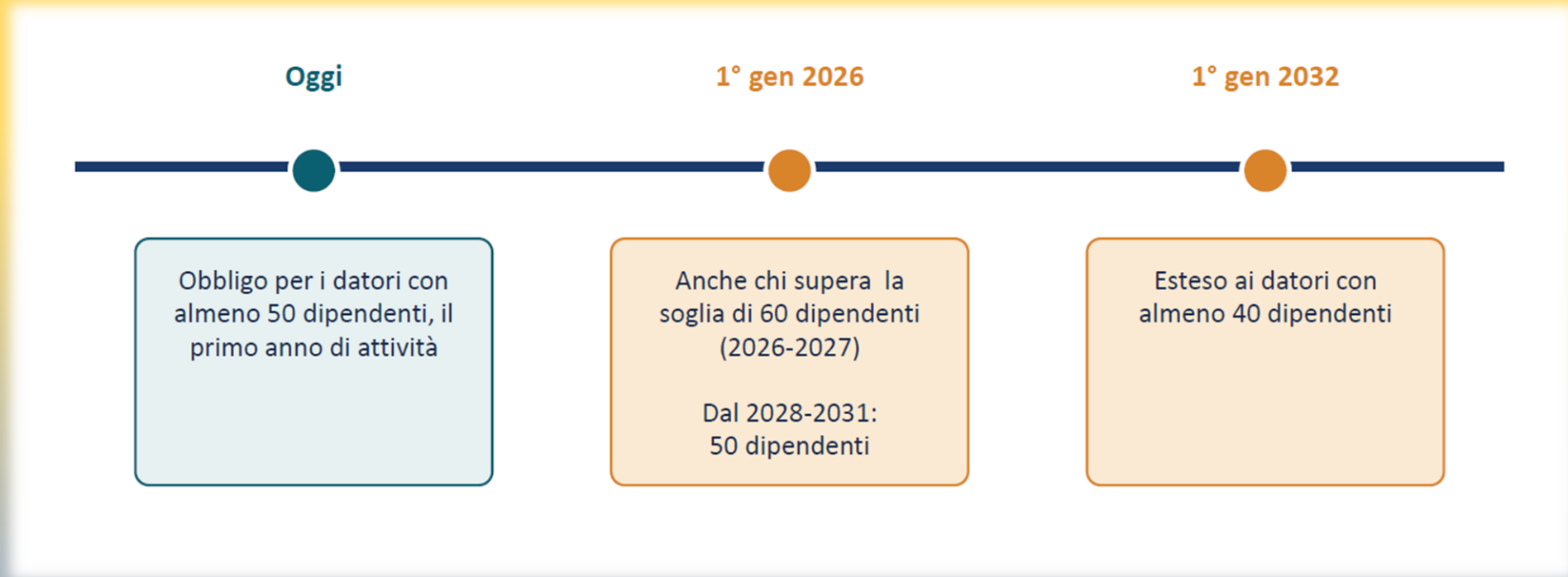
DOPO — L. 199/2025

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.



Fondo di Tesoreria INPS: soglia in discesa

Estensione progressiva dell'obbligo di versamento del TFR





Adesione automatica alla previdenza complementare per i neo-assunti

🕒 QUANDO

Dal 1° luglio 2026

✅ COSA SCADE

Adesione automatica alla previdenza complementare

👤 PER CHI

Nuovi assunti del settore privato

❓ COME ADEMPIERE

Vedi infra



1. L'adempimento in sintesi

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore, per i lavoratori dipendenti del settore privato (escluso il lavoro domestico) assunti a partire da tale data, il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare previsto dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, co. 204). A differenza del previgente silenzio-assenso — che richiedeva comunque il decorso del termine senza opposizione — la nuova disciplina determina l'adesione piena e irrevocabile alla forma pensionistica collettiva di riferimento sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia esplicita del lavoratore entro 60 giorni. L'adesione comporta la destinazione al fondo del TFR maturando nonché il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle misure stabilite dagli accordi collettivi applicati. Le conseguenze sono certamente rilevanti sul piano strettamente economico (nuove regole di contribuzione, responsabilità aziendali, strategie di investimento ec.) ed operativo.



Note sulla questione della portabilità del contributo datorile

Il 1 luglio 2026 avrebbero dovuto entrare in vigore anche le nuove regole sulla portabilità del contributo datorile (data rinviata al 31 ottobre 2026 dalla legge di conversione n. 50/2026 del decreto legge n. 19/2026). In base a tali regole (nuova formulazione dell'articolo 14, co. 6, del d.lgs. n. 252/2005) il dipendente, decorsi due anni dall'iscrizione, ha il diritto incondizionato di dirottare la propria posizione e di mantenere il flusso del versamento datoriale verso qualsivoglia forma pensionistica da lui prescelta (comprese quelle commerciali offerte da banche o assicurazioni). Nel precedente dettato normativo, invece, il legislatore subordinava il diritto di trasferire il contributo del datore di lavoro nei "limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali". Quindi se il lavoratore decideva di abbandonare il fondo chiuso negoziale (quello di categoria) per trasferire i propri fondi verso una forma pensionistica privata di mercato, perdeva il diritto di ricevere il contributo dell'azienda. Con l'Avviso Comune sulla previdenza complementare, siglato il 26 maggio 2026 dalle principali organizzazioni sindacali e datoriali italiane che promuovono i fondi pensione negoziali, è stata espressa una forte reazione critica alle nuove norme sulla portabilità.



Attenzione:

Per neutralizzare gli effetti della libera portabilità, le associazioni firmatarie hanno predisposto una specifica clausola di salvaguardia da inserire obbligatoriamente in tutti i futuri rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL). Questa clausola stabilisce perentoriamente che l'obbligo di versamento del contributo da parte dell'azienda sussiste “solo ed esclusivamente” nei confronti dei lavoratori iscritti al fondo contrattuale di riferimento. Si prospetta, pertanto, un possibile conflitto sul piano giuridico tra norma di legge e autonomia dei contratti collettivi.



2. Soggetti interessati

I lavoratori interessati

La regola generale prevede che l'adesione automatica riguardi i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a partire dal 1° luglio 2026. Il meccanismo si applica anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, a condizione che la durata del rapporto sia tale da consentire il decorso dei 60 giorni necessari per l'eventuale manifestazione di volontà (in caso contrario l'automatismo non si perfeziona).

Attenzione:

Sono invece esclusi dall'adesione automatica:

- a) i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) i lavoratori domestici.

E' necessario tuttavia distinguere in base alla storia lavorativa del dipendente:



Lavoratori di prima assunzione assoluta	Sono i soggetti che non hanno mai avuto precedenti esperienze di lavoro subordinato nel settore privato . Per loro scatta l'adesione automatica pura, nel senso che se non esprimono una scelta esplicita (es. mantenere il TFR in azienda o scegliere un fondo diverso) entro 60 giorni , vengono automaticamente iscritti al fondo negoziale di categoria con il versamento dell'intero "pacchetto contributivo" (TFR + quota azienda + quota lavoratore)
Lavoratori non di prima assunzione che in passato avevano lasciato il TFR in azienda	Per chi ha già lavorato e aveva optato per il mantenimento del TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c.), non scatta l'adesione automatica. Il TFR continua a restare in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS), a meno che il lavoratore non decida volontariamente e in modo esplicito di aderire a un fondo pensione
Lavoratori non di prima assunzione già iscritti a un fondo pensione (*)	Per i soggetti che nei precedenti rapporti di lavoro versavano già il TFR (totale o parziale) alla previdenza complementare, l'adesione automatica scatta nuovamente . Se all'atto della nuova assunzione non comunicano esplicitamente entro 60 giorni la volontà di far confluire i versamenti nel loro vecchio fondo (es. un Fondo aperto), l'azienda li iscriverà d'ufficio al nuovo fondo chiuso negoziale previsto dal contratto.

() Per questi lavoratori si evidenzia una possibile criticità. Se il dipendente resta inerte e non rinnova esplicitamente l'istruzione di convogliare le somme verso il proprio fondo preesistente (entro 60 giorni), la legge impone al nuovo datore di lavoro di applicare l'adesione automatica iscrivendolo d'ufficio al fondo chiuso negoziale previsto dal contratto (come, ad esempio, il fondo COMETA per i metalmeccanici). Il lavoratore si ritroverà quindi con il vecchio fondo a cui versava in passato e il nuovo fondo aperto dall'azienda, **con duplicazione dei costi ed oneri amministrativi**.*

L'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla dimensione occupazionale, con la sola esclusione del lavoro domestico.



3. Come fare per

Dal 1° luglio 2026, i datori di lavoro sono soggetti ai seguenti obblighi:

- A) In primo luogo il datore di lavoro è tenuto a verificare la storia pregressa del lavoratore, facendosi rilasciare un'apposita dichiarazione per capire se si tratti di una prima assunzione e se vi siano fondi pensione già aperti in precedenza.

Attenzione: il MinLav ha recentemente chiarito in una apposita FAQ che, nell'attuale periodo transitorio e in attesa della pubblicazione del nuovo modello ufficiale, il datore di lavoro può validamente raccogliere l'opzione (o la rinuncia) del lavoratore, nonché i dati sulla sua storia previdenziale pregressa, mediante una dichiarazione scritta prodotta in "forma libera".



B) all'atto dell'assunzione, l'azienda deve fornire un'informativa chiara e tracciabile che illustri gli accordi collettivi, il funzionamento dell'adesione automatica, il fondo di destinazione di default e la modulistica (il nuovo modello TFR2, in fase di predisposizione) per esercitare la scelta entro i 60 giorni.

C) Se il lavoratore non si esprime entro i 60 giorni, l'azienda deve procedere, ove previsto, con l'iscrizione d'ufficio e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine.

Attenzione: i sistemi paghe devono essere impostati correttamente perché i versamenti retroagiscono alla data di assunzione. L'azienda dovrà trattenere e versare le quote (TFR + contributo datoriale + trattenuta a carico del lavoratore) relative anche ai primi due mesi.



La non corretta effettuazione degli adempimenti comporta, oltre alle sanzioni amministrative, anche responsabilità civile e risarcitoria a carico del datore. Il dipendente può agire in giudizio (per mala gestione) e ottenere l'invalidazione dell'iscrizione. In caso di soccombenza, l'azienda dovrà ripristinare il TFR in azienda, rimborsare le trattenute operate sulla busta paga e, qualora il fondo abbia generato rendimenti negativi, risarcire il “danno differenziale” subito dal lavoratore rispetto alla rivalutazione legale del TFR



Proponiamo di seguito tre modelli standard:

1) DICHIARAZIONE DI STORIA PREVIDENZIALE PREGRESSA	Fare firmare dal dipendente al momento della assunzione . In questo modo l'azienda è immediatamente al riparo dalle sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro (da 250 a 1.500 euro)
2) INFORMATIVA	e sa già, in caso di futuro silenzio del lavoratore, se dovrà applicare l'adesione automatica o meno
3) DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE DEL TFR	Modulo da consegnare al lavoratore contestualmente all'informativa (quindi all'atto dell'assunzione) il quale lo riconsegna compilato in un secondo momento (entro 60 giorni)



1) DICHIARAZIONE DI STORIA PREVIDENZIALE PREGRESSA

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025)

Al Datore di Lavoro: [Inserire Ragione Sociale Azienda] Il/La sottoscritto/a: [Nome e Cognome] Codice Fiscale: [Inserire CF] Assunto/a in data: [Data di assunzione]

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di previdenza complementare e adesione automatica:

Storia Lavorativa Pregressa (Barrare la casella che interessa)

- ☐ A. Lavoratore di PRIMA ASSUNZIONE assoluta: Dichiaro di non aver mai avuto precedenti esperienze di lavoro subordinato nel settore privato.
- ☐ B. Lavoratore NON di prima assunzione (TFR in Azienda/INPS): Dichiaro di aver già lavorato in passato nel settore privato e di aver scelto di mantenere il TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c.). Non ho mai aderito a fondi di previdenza complementare.
- ☐ C. Lavoratore NON di prima assunzione (Già iscritto a un Fondo Pensione): Dichiaro di aver già lavorato in passato nel settore privato e di essere già iscritto a una forma di previdenza complementare a cui destinavo il mio TFR (totale o parziale).

o Nome del Fondo Pensione a cui sono iscritto:

Luogo e Data: _____

Firma del Lavoratore: _____

Firma del Datore di Lavoro (per ricevuta e presa visione): _____



2) DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMATIVA

Il/La sottoscritto/a conferma di aver ricevuto dal datore di lavoro, contestualmente all'assunzione, un'informativa chiara e dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo dell'adesione automatica, sul fondo di default, sull'investimento dei flussi secondo il modello "life-cycle" (a ciclo di vita) e sulle tempistiche per l'esercizio della scelta(60 giorni).

Luogo e Data: _____

Firma del Lavoratore: _____

Firma del Datore di Lavoro (per ricevuta e presa visione):



3) DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE DEL TFR (entro 60 giorni dall'assunzione)

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025)

Al Datore di Lavoro: [Inserire Ragione Sociale Azienda] Il/La sottoscritto/a: [Nome e Cognome] Codice Fiscale: Inserire CF] Assunto/a in data: [Data di assunzione - Nota: da questa data decorrono i 60 giorni]

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della corretta applicazione delle norme in materia di previdenza complementare e adesione automatica:

Avendo ricevuto l'informativa aziendale in merito all'adesione automatica e alle opzioni a mia disposizione, consapevole che in assenza di una mia scelta esplicita entro 60 giorni dall'assunzione scatterà l'adesione automatica al fondo negoziale di categoria (con versamento integrale di TFR, contributo datoriale e trattenuta a mio carico sulla busta paga), esprimo la seguente scelta (da restituire compilata al datore di lavoro entro 60 giorni dall'assunzione, pena l'attivazione dell'adesione automatica): (Barrare la casella che interessa)

- ☐ 1. RINUNCIA ALL'ADESIONE: Dichiaro espressamente di NON voler aderire ad alcuna forma di previdenza complementare e chiedo che il mio TFR maturando venga mantenuto in azienda (o versato al Fondo di Tesoreria INPS, a seconda dei limiti dimensionali dell'azienda).
- ☐ 2. ADESIONE ESPLICITA AL FONDO NEGOZIALE: Dichiaro di voler aderire al Fondo Pensione di categoria previsto dal mio CCNL (es. Cometa, ec.). [Compilare a parte l'apposita modulistica del Fondo scelto]
- ☐ 3. DESTINAZIONE AL MIO FONDO PREESISTENTE: Dichiaro di voler continuare a versare il mio TFR maturando al Fondo Pensione a cui sono già iscritto, indicato nella Sezione 1. (Opzione necessaria per evitare il rischio di "frazionamento" della posizione).
- ☐ 4. ADESIONE AD ALTRO FONDO (Fondo Aperto/PIP): Dichiaro di voler destinare il mio TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare da me liberamente scelta. [Compilare a parte l'apposita modulistica del Fondo scelto]

Luogo e Data: _____

Firma del Lavoratore: _____

RISERVATO ALL'AZIENDA Modulo riconsegnato dal lavoratore in data: (entro i 60 gg dall'assunzione)

Firma del Datore di Lavoro (per ricevuta e presa visione): _____



GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE

webinar formativo – FISM del 25 giugno 2026

a cura di: Luca Lemmi, Nadia Giovannacci, Rosanna Versiglia e Francesco Trivellato